

Milano, 15 dicembre 2017

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 41/2017

NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA

L'articolo 2 del D.L. 50/2017 (Manovra correttiva) ha apportato considerevoli modifiche sia ai termini entro i quali è esercitabile il diritto alla detrazione dell'Iva che ai termini di annotazione nei registri Iva ai fini della detrazione stessa.

Termini di detrazione Iva (art.19 DPR 633/72)

Ante D.L. 50/2017

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Post D.L. 50/2017

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Ad **esempio**, con riferimento ad un acquisto di beni consegnati nel mese di ottobre 2017 e fatturati ad ottobre, il diritto alla detrazione sorge nel 2017 e può essere esercitato al più tardi con il modello Iva 2018 relativo al 2017 (scadenza 30/04/2018); con la precedente normativa il diritto alla detrazione avrebbe potuto essere esercitato al più tardi con il modello Iva 2020 relativo al 2019.

Annotazione fatture di acquisto e bollette doganali (art.25 DPR 633/72)

Ante D.L. 50/2017

Obbligo di annotazione in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, o dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Post D.L. 50/2017

Obbligo di annotazione in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione *e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.*

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 50/2017 si applicano alle fatture (o note di credito) e bollette doganali emesse dal 01/01/2017.

Problemi applicativi

Possono insorgere problemi applicativi con riferimento a fatture datate 2017 (per le quali l'imposta è esigibile nel 2017) ma pervenute nel 2018.

Nel caso in cui la fattura pervenga al cessionario entro il 16/01 questi potrà inserire la fattura nel registro acquisti di dicembre ed esercitare la detrazione nella liquidazione Iva relativa a dicembre 2017.

Più problematico è il caso in cui la fattura sia pervenuta dopo il 16/01. In tal caso la fattura verrà registrata nel 2018 ma la detrazione dovrà essere esercitata con il modello Iva 2018 relativo al 2017; tale credito Iva concorrerà alla prima liquidazione successiva alla presentazione del modello Iva (maggio 2018) creando quindi un disallineamento fra periodo di registrazione della fattura e periodo di detrazione del relativo credito. Tutto ciò inoltre contrasta con i nuovi termini di registrazione: secondo questi infatti tale fattura potrà essere registrata entro il 30/04/2019 (termine del modello Iva 2019 relativo all'anno di ricezione della fattura) anche se a tale ultima data il diritto alla detrazione non potrà più essere esercitato. La combinazione dei modificati termini di detrazione dell'imposta e di annotazione delle fatture potrebbe quindi generare notevoli criticità con riferimento alle fatture relative ad operazioni effettuate a dicembre 2017 e ricevute nel 2018. Nel caso, poi, in cui la fattura datata 2017 venga ricevuta dopo il 30/04/2018 (termine di presentazione del modello Iva 2017) il contribuente per poter esercitare il diritto alla detrazione dovrebbe, se confermato da parte dell'Agenzia delle Entrate, predisporre una dichiarazione Iva **integrativa a favore**.

Operazioni intracomunitarie

In caso di acquisti intracomunitari con spedizione o consegna dei beni nel mese di dicembre 2017 e ricezione della fattura relativa all'operazione di dicembre a gennaio oltre il giorno 16, il contribuente si troverà nella situazione di dover annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse entro il mese di febbraio con riferimento gennaio e contemporaneamente annota la fattura nel registro acquisti. In tal caso mentre l'Iva a debito parteciperà subito alla liquidazione Iva, il diritto alla detrazione dell'Iva in acquisto potrà essere esercitato solo in sede di dichiarazione annuale (l'imposta è esigibile nel 2017 ma essendo già passato il termine per la liquidazione di dicembre tale Iva potrà essere detratta solo direttamente in dichiarazione) con scadenza 30/04 e quindi con la liquidazione del 16 maggio 2018. Viene, anche in questo caso, a crearsi un disallineamento fra credito e debito che appare non coerente con la ratio dell'operazione.



Contribuenti con liquidazione Iva trimestrale

Per tali soggetti le fatture di acquisto potranno pervenire ed essere registrate nel registro Iva acquisti entro il 16 marzo 2018, termine per la liquidazione del quarto trimestre 2017; per le fatture di acquisto pervenute e registrate oltre tale data valgono le considerazioni sopra indicate.

Conclusione

In attesa di auspicati quanto necessari chiarimenti da parte degli Uffici, Vi invitiamo nel frattempo a verificare la ricezione e annotazione nei registri Iva di tutte le fatture acquisti datate 2017 e nel caso sollecitarne l'invio da parte dei vostri fornitori, pena la perdita della possibilità di detrarre la relativa imposta.

Cordiali saluti.